



COMUNE di ALPIGNANO
Provincia di TORINO

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DI AREE VERDI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE
DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO**

(Regolamento per l'installazione e l'esercizio di chioschi e per i "dehors" dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale - approvato con D.C.C. n. 22 del 11.06.2015, art. 7)

Il Comune di Alpignano intende affidare in concessione n. 2 aree per l'installazione di n. 2 chioschi per attività di somministrazione alimenti e bevande.

**SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
ORE 12.00 DI LUNEDI' 1 AGOSTO 2016.**

Art. 1 – Localizzazioni.

1) Le aree che il Comune di Alpignano intende affidare con il presente bando di concessione, secondo l'art. 7 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 22 del 11.06.2015, sono le seguenti:

a) **Via XXV Aprile – Parco “Grande Torino”;**

b) **Area verde del Parco della Pace.**

2) Le aree verdi sono rappresentate nella planimetria territoriale in Allegato A al presente bando; la collocazione esatta di ciascun chiosco, in ogni caso, verrà stabilita previa concertazione con l'Area Lavori Pubblici ed il Settore Edilizia Privata, per le rispettive competenze.

3) La concessione di suolo pubblico avrà durata di **10 (DIECI) anni, non rinnovabile tacitamente** (rif. Presidenza Consiglio dei Ministri, Intesa 5 luglio 2012, Decreto Legislativo 59/2010, art. 16, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”).

Art. 2 - Superficie e caratteristiche dell'area di installazione chioschi.

1) La superficie massima concessa per l'installazione del chiosco, è stabilita in **50 mq.**

2) Il concessionario ha la possibilità di estendere la superficie di ulteriori 25 mq, da allestire a “dehor” esterno, nel rispetto delle normative specifiche sui “dehors” di cui al Regolamento Comunale.

3) Le aree di installazione dei chioschi dovranno comunque osservare le caratteristiche prescritte dal Regolamento Comunale, ovvero valorizzare l'intorno urbano, privilegiare percorsi pedonalizzati e le aree dotate di ampie banchine per il passeggio.

4) Non potranno essere installati in aree ove venga preclusa la vista in tutto od in parte su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio.

5) Gli allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, nonché ogni altra eventuale necessità sono a carico del concessionario, il quale dovrà provvedere a proprie spese.

Art. 3 - Tipologia del servizio richiesto.

1) L'installazione di chioschi è destinata esclusivamente ed in via principale, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di cui alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i.

2) Presso i chioschi sono consentite le attività accessorie già previste presso i Pubblici Esercizi, dalla normativa regionale, di seguito elencate:

a) vendita di quotidiani e riviste, piccola oggettistica;

b) vendita di generi alimentari confezionati;

c) ricariche telefoniche;

d) "internet café" (servizio di connessione wi-fi gratuito);

e) installazione di giochi ed apparecchi da intrattenimento quali es. flippers, biliardino, calcio-balilla, videogiochi "arcade" e simili, "kiddie-rides", esercizio giochi da tavola, dama, scacchi e simili.

3) E' vietata tassativamente l'installazione di apparecchi da gioco meccanici, elettromeccanici ed elettronici di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., con vincita di denaro, l'esercizio delle scommesse, del biliardo, dei giochi proibiti.

4) Presso i chioschi di somministrazione sarà possibile effettuare piccoli intrattenimenti temporanei musicali, nonché attività simili, nel rispetto ed in ottemperanza alle vigenti norme di cui all'articolo 68, 69 ed 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., previa idonea domanda presso i competenti uffici comunali.

5) E' consentita, oltre ai requisiti già indicati dalle norme del Regolamento Comunale, ogni azione migliorativa dell'intorno urbano, nonché l'abbellimento dell'area e la valorizzazione, con progettualità autonoma, purché avvenga nel rispetto dei limiti imposti e secondo i criteri stabiliti.

Art. 4 - Clausole di esclusione dalla partecipazione al bando

1) Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando, le persone nonché i soggetti giuridici che vengano a trovarsi nelle seguenti condizioni, alla data di emanazione del

bando:

a) siano debitori nei confronti del Comune;

b) non abbiano compiuto , alla data di pubblicazione del bando, la maggiore età;

c) non siano in possesso di cittadinanza italiana, o provengano da paesi non appartenenti all'Unione Europea, eccezione fatta per i cittadini extra-Ue in possesso di carta e/o permesso di soggiorno regolarmente valido, alla data di emanazione del bando;

d) si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia, di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati che incidono sulla moralità professionale;

f) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo ed ogni analoga situazione;

g) abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

h) siano incorsi in gravi violazioni, accertate definitivamente, attinenti l'osservanza delle norme e delle disposizioni in materia di igiene alimentare e di sicurezza, di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

2) I requisiti morali previsti dalla legge, di cui alle lettere b), c) ed e), in caso di Associazioni, Enti e Società, devono essere posseduti dal Rappresentante Legale.

3) Per il possesso dei requisiti morali e professionali, oltre alle norme suindicate, si fa riferimento alla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i., relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando - Dichiarazione ed attestazione del possesso dei requisiti prescritti.

1) Il richiedente dovrà compilare apposita domanda di partecipazione al bando, su modulo in formato pdf, reso disponibile alla data di pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale del Comune di Alpignano (www.comune.alpignano.to.it).

2) E' preferibile la predisposizione della modulistica e relativi allegati, su supporto informatico (cd o dvd – memoria usb), in formato **pdf riconosciuto con firma digitale**, accompagnato da n. 1 modulo di partecipazione al bando, in forma cartacea.

3) La modulistica predisposta, correttamente compilata, recante le relative autocertificazioni e dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali, prescritti ai sensi delle normative vigenti, dovrà contenere inoltre i seguenti allegati ed elaborati grafici:

- 1) **Elaborato grafico indicante lo stato di fatto dell'area prescelta per l'insediamento dei chioschi**, con particolare riferimento alle eventuali interferenze (ovvero presenza di fermate dei mezzi pubblici, passaggi pedonali, accessi carrai, cartellonistica stradale ecc...);
- 2) **Planimetria dell'area** con estratto di P.R.G.C. in scala 1 : 2000 o 1 : 1000 per il Centro Storico;
- 3) **Carte catastali** individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà installato il chiosco;
- 4) **Illustrazioni in scala 1 : 200 della esatta ubicazione del chiosco** con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente, di cui:
 - a) **planimetria** indicante le caratteristiche della struttura, di norma in scala **1 : 50**;
 - b) **relazione tecnico-illustrativa**, a cura di tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo di appartenenza;
 - c) **fotografie a colori** con indicazioni dei punti di presa del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
 - d) **certificato di iscrizione al Registro Imprese** presso la Camera di Commercio;
 - e) **riferimenti ed estremi normativi** relativi al presente bando di concessione.

4) La tipologia di materiali, le strutture e le caratteristiche tecniche del chiosco devono corrispondere a quanto prescritto dal **Regolamento approvato con D.C.C. n. 22 del 11.06.2015 (CAPO I – Allegato C)**, pubblicato sul sito istituzionale, all'emanazione del bando.

5) La domanda di partecipazione al bando dovrà pervenire completa degli allegati, nonché delle documentazioni richieste; le domande incomplete o prive della documentazione suindicata, saranno escluse dal bando di concessione, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

6) A seguito della valutazione formale, le domande valide verranno esaminate da apposita Commissione tecnica, sulla base progettuale presentata, in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale.

Articolo 6 - Attribuzione del punteggio e modalità di valutazione.

1) L'attribuzione del punteggio, **per un massimo di 100 (CENTO) punti**, sarà effettuata sulla base della valutazione delle domande e dei relativi progetti proposti, calcolata in base ai seguenti requisiti:

a) richiedenti **tra i 18 ed i 35 anni** compiuti alla data di presentazione del presente bando **(15 PUNTI)**

b) richiedenti dai **35 anni ai 50 anni** **(10 PUNTI)**

c) richiedenti dai **50 anni ai 65 anni** **(5 PUNTI)**

2) **Persone in stato di disoccupazione alla data di pubblicazione del bando**, con un periodo di almeno 18 mesi nell'ultimo triennio, attribuzione di **un (1) PUNTO** per ogni mese di disoccupazione, fino ad un massimo di **15 PUNTI**;

3) **Residenti presso il Comune di Alpignano**, da almeno un anno **(5 PUNTI)**.

4) **Tipologia dei servizi aggiuntivi offerti**, secondo il progetto presentato:

a) **collegamento alla rete Internet in modalità "wi-fi" gratuito** **(7 PUNTI)**;

b) **abbellimento e manutenzione dell'area** con servizi aggiuntivi **(30 PUNTI)**;

5) **Utilizzo di materiali ecocompatibili ed attrezzature per la costruzione del chiosco:**

a) **materiali ecocompatibili ed attrezzature a risparmio energetico** **(20 PUNTI)**;

b) **sistemi che utilizzano energie rinnovabili** **(25 PUNTI)**.

Articolo 7 - Parità di punteggio e possesso dei requisiti.

- 1) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'estrazione a sorte fra le domande che otterranno eguale punteggio e parità di requisiti progettuali, senza alcuna possibilità di ricorso e/o rivalsa da parte dei partecipanti esclusi.
- 2) Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet istituzionale, nonché a mezzo PEC o e-mail all'aggiudicatario.

Articolo 8 - Concessione del suolo pubblico - Cauzione e canone annuale.

- 1) Il concessionario aggiudicatario, prima dell'ottenimento del permesso a costruire da parte dell'Ufficio Tecnico – Area Territorio, dovrà versare apposita cauzione a titolo risarcitorio presso la Tesoreria Comunale, della somma di euro 5.000,00 (riferimento Regolamento Comunale Installazione Chioschi e Dehors, art. 12).
- 2) L'occupazione del suolo pubblico è soggetta a TOSAP, (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) di cui al D. Lgs. n. 507/93, secondo le modalità e le tariffe previste dal Regolamento Comunale.
- 3) Le modalità di rinnovo, le clausole di revoca, nonché i divieti e le sanzioni di cui ai commi 1° e 2°, sono riportate agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento Comunale.

Articolo 9 - Modalità di reperimento delle informazioni e modulistica.

- 1) Il Comune renderà disponibile, alla data di pubblicazione, il presente bando con relativi allegati, di seguito elencati, sul sito web: www.comune.alpignano.to.it
 - a) “Regolamento per l'installazione e l'esercizio di chioschi e per i dehors dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale” approvato con D.C.C. n. 22 del 11.06.2015;
 - b) planimetria territoriale in allegato A al presente bando, recante le aree di installazione dei chioschi di cui all'art. 1;
 - c) modulo per la domanda di partecipazione al bando di concessione;
 - c) “Prescrizioni tecniche e le modalità costruttive per i chioschi, con relativi vincoli urbanistico-edilizi” di cui al CAPO I - Allegato C) al Regolamento Comunale;
- 2) Ogni informazione sui termini di presentazione e di valutazione delle domande, nonché

la formazione della graduatoria finale con relativi punteggi, verrà pubblicata a mezzo sito web istituzionale.

3) La graduatoria finale, risultante dal presente bando di concessione, sarà valida per i successivi 5 (CINQUE) anni dalla data di esito e classificazione degli aggiudicatari, ai sensi del Regolamento Comunale.

4) Qualsiasi informazione tecnico-amministrativa e/o delucidazione in merito al bando potrà essere reperita presso il Settore Polizia Amministrativa – Area Servizi alla Persona, via Boneschi n. 26 – Palazzo Movicentro – Sig.ra GAMBAIANI Marinella, Responsabile del Procedimento - Sig. FAZZARI Giuseppe – (011) 968.27.36 – e-mail: giuseppe.fazzari@comune.alpignano.to.it.

5) Per ogni riferimento ai requisiti richiesti, alle prescrizioni imposte ai fini della partecipazione al presente bando, alle normative vigenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione, ai diritti e doveri del concessionario, non espressamente sopraindicate, si fa riferimento alle norme contenute dalla Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 e s.m.i. (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), nonché al Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 22 del 11.06.2015;.

6) Ogni comunicazione amministrativa e/o informazione relativa al bando di concessione, sarà trasmessa a mezzo e-mail o PEC, ai fini di semplificazione ed efficienza del procedimento amministrativo; pertanto ogni richiedente dovrà essere munito di idoneo indirizzo di PEC o e-mail personale, valido e funzionante.

7) Il trattamento dei dati personali e l'eventuale pubblicazione dei dati avverrà in ottemperanza della normativa sulla privacy, di cui al Codice in materia, approvato con D. Lgs. n. 169/2003, ai fini del procedimento amministrativo richiesto.

8) Per ogni eventuale controversia, il Foro competente è quello di Torino.

Versione rivista e corretta in data 13.06.2016